



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme
all'originale.

Data: 20/02/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 23

data: 17/02/2009

**OGGETTO: Assegnazione in uso di locali presso la ex sede comunale di Piazza Castello 8.
Associazione Volontari di Protezione Civile CB Eruce.**

L'anno duemilanove addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 17,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Avv. Luigi Roberto Feline nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì
2) DEGAETANI Luigi	Sì
3) BASSI Donato	Sì
4) DORIA Massimo	Sì
5) SANTO Luigi Salvatore	Sì
6) SERAFINI Anna Rita	Sì
7) STELLA Francesco	Sì

Totale 7 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA Parere: FAVOREVOLE Data: 17.02.2009 Il Responsabile del Servizio URBANISTICA F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE Parere: FAVOREVOLE Data: _____ Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i>

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Assegnazione in uso di locali presso la ex sede comunale di Piazza Castello 8. Associazione Volontari di Protezione Civile CB Eruce.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6/2009, con la quale si esprimeva atto di indirizzo, per le motivazioni ampiamente descritte nella medesima deliberazione, per il trasferimento dei servizi del consultorio presso la sede della Polizia Municipale di via D'Amely e il contemporaneo trasferimento della Polizia Municipale presso i locali di Piazza Castello 8;

DATO ATTO che, a seguito della citata deliberazione e delle conseguenti misure intraprese dal responsabile incaricato del procedimento, volte anche a liberare l'immobile di piazza Castello, che tra l'altro ospita l'associazione dei volontari della protezione civile CB Eruce, la medesima associazione ha vibratamente manifestato il proprio disagio per dover interrompere la propria attività dati i tempi ristretti dettati, senza peraltro avere un'alternativa di trasferimento;

DATO ALTRESI' ATTO che con deliberazione G.C. n. 17/2009 si è stabilito di offrire una possibile sede alternativa alla suddetta associazione, presso i locali che ospitano il centro anziani di Mendugno;

PRESO ATTO della difficoltà dell'Associazione a trasferirsi nei locali suddetti, ad un più approfondito esame, apparsi inadatti;

CONSIDERATO che con la finalità di dare urgente soluzione alla questione, data la necessità di liberare i locali di via S. Poti, occupati dal consultorio, per consentire la realizzazione dei lavori del progetto Koinè, si sono avviati ulteriori contatti con l'associazione CB Eruce, con la quale si è addivenuti alla disponibilità della stessa al trasferimento al piano primo della medesima Piazza Castello 8;

CONSIDERATO altresì:

- che lo Statuto Comunale prevede la necessità di valorizzare, promuovere e sostenere le attività delle locali associazioni;
- che peraltro l'associazione di cui sopra ha collaborato e potrà ulteriormente sviluppare la collaborazione con l'amministrazione comunale nel campo della prevenzione e della protezione civile;
- che la suddetta associazione non ha finalità di lucro;

VISTO e riconosciuto meritevole di approvazione lo schema di contratto di comodato, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime

DELIBERA

- di concedere in comodato per i motivi e le finalità di cui in premessa all'Associazione Volontari di Protezione Civile CB Eruce, nella persona del suo Legale rappresentante, n. 2 stanze al primo piano della ex sede comunale di Piazza Castello, 8, contraddistinte nella planimetria allegata allo schema di contratto di cui al successivo punto della presente deliberazione;
- di approvare lo schema di contratto di comodato, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di impegnarsi a rinnovare il comodato alla suddetta associazione, laddove richiesto dall'associazione medesima e compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Amministrazione;
- di dichiarare la presente con votazione separata e parimenti unanime ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

**COMODATO PER L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI SITI
IN PIAZZA CASTELLO 8**

L'anno 2009 il giorno del mese di _____
tra

- il **Comune di Melendugno** (comodante) con sede in San Nicola, 6 C.F. 80010060756 rappresentato dal responsabile del settore urbanistica, _____;
- e
- **Associazione** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, nato a (C.F.) e residente in :.....;

PREMESSO

Che con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ si stabiliva di affidare in comodato all'associazione suddetta n° 2 vani e precisamente contraddistinte nell'allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, del piano primo, dell'immobile comunale sito in Piazza Castello 8 come sede per l'attività dell'associazione.

Tra le parti come sopra costituite si conviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del Codice Civile quanto segue:

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale concede in comodato d'uso all'Associazione _____ a decorrere dalla data odierna e per la durata di un anno i suddetti locali, fatta salva la possibilità del rinnovo espresso. Il presente contratto, ai sensi di legge, non è tacitamente rinnovabile.

Art. 2 - I locali suddetti con inclusi i servizi igienici e le aree di pertinenza verranno utilizzati dal comodatario per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Art. 3 - Il comodatario :

- è tenuto a custodire e conservare i locali con diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento degli stessi senza il preventivo assenso del comodante.
- è responsabile per il danneggiamento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.
- Sono a suo carico le spese di natura ordinaria necessarie per l'utilizzo dei locali. In particolare questi si impegna ad assicurare le pulizie e la ordinaria manutenzione dei locali.
- si impegna ad effettuare come corrispettivo dell'uso del locale attività di protezione civile in stretta collaborazione con le competenti autorità comunali, ogni qualvolta sarà richiesto e possibile in base alla propria organizzazione e programmazione delle proprie attività;

Art. 4 - Il Comune pone a suo carico le spese per le utenze idriche ed elettriche.

Il comodatario dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolgerà attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza allo stesso stato.

Art. 5 - Ogni variazione allo stato non potrà essere fatta dal comodatario senza il preventivo consenso scritto del Comune .

Art. 6 - L'Ente proprietario potrà in qualunque momento ispezionare i locali concessi .

Art. 7 - L'inadempienza di una delle clausole della presente convenzione produrrà per il Comune il diritto a chiedere e ottenere la risoluzione anticipata del rapporto: in particolare costituirà motivo di immediata risoluzione del rapporto il compimento da parte dei soci dell'associazione o comunque propri ospiti di atti vandalici, di danneggiamento ai locali comunali ed in ogni caso il mancato rispetto delle norme di civile convivenza tra i soci delle associazioni eventualmente ospitate nell'immobile. In particolare costituirà motivo di immediata risoluzione il mancato rispetto della riservatezza e la protezione dei dati e dei documenti dell'amministrazione custoditi nell'immobile ove hanno sede i locali, fatte salve le conseguenze per violazione di legge e di regolamenti.

Art. 8 - Il presente contratto verrà registrato solo in caso di uso.

Art. 9 – Il comodatario si assume l'esclusiva responsabilità in riferimento ad eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzazione dei locali o dalle attività in essa espletate. Per tutta la durata del rapporto il comodatario sarà considerato in termini di legge consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Art. 10 -Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Melendugno li, _____

